

74

COMUNE DI VEJANO

Provincia di Viterbo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI DELLE STAZIONI
RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO DI VEJANO
NELLA PROVINCIA DI VITERBO**

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VEJANO

PREMESSO

CHE nell'intero territorio nazionale si sta verificando un notevole incremento di impianti radiotrasmittitori dovuto allo sviluppo della telefonia cellulare;

CHE il proliferare degli impianti fissi comporta inevitabilmente un progressivo aumento dei livelli di inquinamento elettromagnetico;

CHE con la legge quadro 22 febbraio 2001 n.36 si è provveduto a disciplinare la materia dettando norme per la protezione dalle esposizioni dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

CHE la necessità di assicurare il coordinamento delle installazioni di nuovi impianti è stata fissata con il D. L.gvo. n.198 del 4 settembre 2002;

CHE la Corte Costituzionale con propria sentenza n.303 del 1 ottobre 2003 ha eccepito comunque sulla costituzionalità dello stesso;

CHE la legge n.5 del 16 gennaio 2004 ha recepito quanto disposto con D. Lgs 1 agosto 2003 n. 259 limitatamente alle modalità installative delle stazioni radio- base e ha convertito in legge il Decreto 14 novembre 2003 numero 315;

CHE l'Amministrazione Comunale di Vejano intende, sotto il profilo operativo adeguarsi, ai fini della disciplina delle installazioni delle stazioni radio base nel proprio territorio, al Protocollo d'Intesa stipulato tra l'ANCI ed il Ministero delle Telecomunicazioni nel gennaio 2004 concernente l'installazione, il monitoraggio e la razionalizzazione degli impianti per le stazioni radio base.

CHE il DPCM 8 luglio 2003 stabilisce i limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità a cui tutti gli impianti dovranno conformarsi previo parere dell'ARPA.

CHE l'Amministrazione Comunale di VEJANO, pur ritenendo in via cautelativa prevalente l'interesse primario della tutela della salute umana rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto non può non tener conto delle esigenze dei gestori della telefonia mobile e dei sistemi delle comunicazioni circa l'ampliamento della copertura del servizio attraverso l'installazione di nuovi impianti nel territorio comunale ;

VALUTATA pertanto la necessità di coordinare le installazioni di nuovi impianti così come ogni iniziativa insediativa intrapresa, con le scelte della pianificazione urbanistica, assicurando nel contempo che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36 e relativi provvedimenti di attuazione;

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato con ordinanza n.1612/2004, riconoscendo l'assimilazione delle stazioni radio-base alle opere di urbanizzazione primaria di cui al D.lgvo 259/03, non vietata che i Comuni, nell'esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica, possano disporre in ordine alla localizzazione di tali impianti in determinati ambiti territoriali;

DATO ATTO altresì che "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-trasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazioni" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c.4, di cui al D.P.R. n.380 del 6.06.2001 aggiornato dal D.lgvo. 7.12.2002 n.301 (Testo Unico per l'edilizia) è atto da comprendere tra gli interventi classificabili come "nuova costruzione" e che ai sensi dell'articolo 54 comma 1 lettera a) della Legge Regione Lazio n.38/1999, nelle aree agricole, non risultano ammissibili interventi edilizi di trasformazione d'uso;

RAVVISATA pertanto la necessità di dotarsi di uno apposito strumento normativo regolamentare che disciplini, in ambito locale, la materia delle installazioni delle stazioni radiobase per telefonia mobile e telecomunicazioni sul proprio territorio.

EMANA il seguente Regolamento:

in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, numero 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in conformità alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e specificatamente al disposto di cui all'articolo 8 che al punto 6 afferma: "i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".

Art.1. FINALITÀ

Il presente Regolamento ha per scopo quello di tutelare la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde disciplinando:

Le modalità d'installazione degli impianti che comportano l'esposizione dei lavoratori e degli abitanti del territorio di Vejano a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Gli interventi cautelativi da attuare al fine di perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione, la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, in accordo con la pianificazione urbanistica e con le proposte di installazione presentate dagli operatori del settore.

Per le predette finalità viene istituita una Commissione comunale meglio descritta nel successivo art.8 con il compito di concorrere alla individuazione delle aree in cui localizzare il posizionamento puntuale delle installazioni promuovendo un'attività conoscitiva, informativa e di concertazione con:

- gli operatori del settore che presentino richiesta di installazione e/o rappresentino le proprie esigenze ed i propri programmi.
- La popolazione insediata rappresentata da portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati.
- Interlocutori istituzionali rappresentati da ARPA, CORECOM.

E' fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.

Il Comune di Vejano provvederà ad approvare apposita variante esclusivamente normativa per servizi tecnologici relativi alla localizzazione e risanamento degli impianti radioelettrici per la comunicazione con l'individuazione delle aree nelle quali sarà prevista l'installazione degli impianti di comunicazione.

ART.2 DEFINIZIONI

Al fine del presente Regolamento vengono assunte le seguenti definizioni e abbreviazioni:

- a) Stazioni radio base- Sono le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare. Esse

- comprendono sia quelle realizzate tramite collegamento permanente a terra o a manufatto sia quelle realizzate tramite collegamento a terra non permanente
- b) Impianto fisso per radiodiffusione: stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva e radiofonica.
 - c) Stazione di impianto radioelettrico: trasmettitori e/o ricevitori, necessari ad assicurare un servizio di radiodiffusione e radio comunicazione.
 - d) Unità di misura e grandezze fisiche: Quelle definite nell'Allegato "A" al DM 381/98.
 - e) Obiettivi di Qualità: I valori limite del campo elettrico efficace totale, del campo magnetico efficace totale e della densità di potenza totale dell'Onda piana equivalente, calcolati o misurati nei luoghi di cui agli artt. 3 e 4 del DM 391/98
 - f) C.e.m.: campo elettromagnetico
 - g) Soggetto avente titolo: concessionario o altro soggetto interessato all'uso delle frequenze.
 - h) Modifica stazione Radio base: una stazione radio base già installata e dotata di regolare autorizzazione o concessione edilizia nella quale risultano variati i propri contributi di c.e.m. nei luoghi di cui agli artt. 3 e 4 del DM 391/98.

Art.3. CAMPO D'APPLICAZIONE

- a) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi relativi all'installazione delle infrastrutture degli impianti di sistemi fissi e temporanei di telecomunicazioni, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, in conformità all'art.4 del D.M.391/98 ed alle normative attualmente vigenti in materia con riferimento al D.lgvo.1° agosto 2003 n° 259.
- b) Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale indica le procedure per la localizzazione delle aree sul territorio ove installare le stazioni radio base per le comunicazioni. Le aree saranno individuate nella variante successiva al presente atto, denominata " VARIANTE PER SERVIZI TECNOLOGICI ESCLUSIVAMENTE NORMATIVA RELATIVA ALLA LOCALIZZAZIONE E RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOLETTRICI PER LA COMUNICAZIONE NEL TERRITORIO DI VEJANO".
- c) La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico - sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine dell'esposizione a radiazioni non ionizzanti seguendo i procedimenti autorizzativi vigenti.
- d) Sono esenti dagli adempimenti previsti dal presente regolamento:
 - Le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al precedente comma a);
 - gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
 - gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.
- e) In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui alla lettera precedente devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

f) L'esercizio di tutti gli impianti presenti nel territorio comunale è soggetto ad obbligo di comunicazione ed autorizzazione;

Art.4. VALORE DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO

- a) Gli impianti in oggetto possono essere installati solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di cautela di cui all'art.4 del DM 381/98.
- b) In prossimità degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).
- c) E' posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità a tale zona da parte della popolazione. A tal fine il gestore deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari. Se la zona non è interdetta la stazione va immediatamente spenta (con ordinanza sindacale) fino alla realizzazione delle opere di sconfinamento.
- d) Le valutazioni di ordine tecnico previste dal presente Regolamento a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni d'ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.

Art. 5. ATTIVITÀ INFORMATIVA

L'Amministrazione Comunale al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti si impegna a:

- promuovere degli incontri pubblici, aperti alle rappresentanze degli operatori e della società civile, in cui la comunità insediata verrà informata dei lavori della commissione tecnica (i cui compiti sono descritti all'articolo 8), dei risultati dell'attività di monitoraggio sulle sorgenti, volta a valutare i limiti espositivi ed ascolterà e valuterà proposte ed indicazioni che potranno essere assunte nell'organizzazione del proprio lavoro;
- ricepire da parte dei gestori la documentazione tecnica relativa alla messa in funzione dei sistemi in uso per telefonia cellulare mobile;
- fare oggetto la suddetta documentazione di valutazione specifica affidando la misurazione delle emissioni dei nuovi impianti a tecnici ed istituti di propria fiducia anche al fine di valutare l'effetto delle nuove emissioni con i valori del fondo elettromagnetico esistente;
- assumerne i risultati e le prescrizioni per le successive procedure di carattere urbanistico così come definite nel presente regolamento;
- richiedere ai gestori - all'atto del ricevimento dell'istanza che richiede la realizzazione dell'impianto- la mappa dei loro siti " operativi" nel territorio provinciale e il programma di sviluppo della rete che, loro stessi, hanno in attuazione e in fase di programmazione.

Art. 6. OBIETTIVI DI QUALITÀ

- a) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e dell'adozione della collegata variante normativa relativa alla " localizzazione ed al risanamento degli impianti radioelettrici per le comunicazioni" è vietato il rilascio dell'autorizzazione e permesso di costruire per l'installazione di stazioni radio-base all'interno delle aree individuate come altamente sensibili così come indicate all'articolo 7 del presente regolamento specificatamente alla lettera c).
- b) Gli obiettivi di qualità per le stazioni collocate o da collocare all'interno delle aree individuate dalla successiva variante tecnologica (PIANO delle stazioni radio base per la telefonia mobile e le telecomunicazioni) sono quelli stabiliti dalla legge n.36 del 22 febbraio 2001.

- c) Per i valori di immissione degli impianti radioelettrici vengono assunti quelli indicati dalla normativa nazionale vigente.
- d) Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili tra cui la possibilità di rendere visibile, attraverso collegamenti telematici con un terminale video da localizzare in un luogo indicato dall'Amministrazione, i dati monitorati costantemente sull'emissione dei c.e.m. da parte degli impianti.
- e) L'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti.
- f) Il Gestore consegna annualmente una relazione all'Amministrazione Comunale sulle iniziative di cui ai punti precedenti e).
- g) L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di fare eseguire controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificare la regolarità di cui ai punti precedenti e) e f).
- h) Il gestore è tenuto obbligatoriamente all'istallazione di una centralina che misuri il campo elettromagnetico garantendo l'automatico spegnimento dell'impianto qualora superi i limiti di cui all'art. 4 lettera a) e di quanto fissato dal D.Lgvo 259 del 1 agosto 2003.
- i) Gli impianti di cui sopra devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore.
- j) Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale dovranno essere oggetto di controllo affinché venga verificato il rispetto dei limiti di esposizione dei valori d'attenzione previsti dalla legislazione vigente indipendentemente da quanto indicato dal gestore all'atto della domanda, comunque richiesta, di messa in esercizio dell'impianto.

Art. 7. PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE

- a) Il Comune con successivo atto provvederà all'adozione della variante tecnologica (PIANO delle stazioni radio base per la telefonia mobile e le telecomunicazioni) in cui verranno individuate le aree nelle quali è consentita la localizzazione degli impianti; queste aree saranno preferibilmente pubbliche.
- b) Il Comune, qualora le aree interessate alla localizzazione degli impianti non risultassero di proprietà pubblica potrà provvedere ad assumerle nella propria disponibilità tramite convenzione o strumento equivalente, per poi convenzionarle con i gestori che ne richiedano l'utilizzo.
- c) Sono vietate le installazioni su edifici a destinazione scolastica, sanitaria e residenziale, nonché su strutture di accoglienza socio-assistenziali, asili nido, parchi gioco, stabili che accolgono minori. Inoltre tale divieto è esteso ad edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico-architettonico e monumentale, di pregio storico culturale e di valore testimoniale. Sono vietate le installazioni che compromettano gli elementi specifici, per materiale disegno e valore architettonico, di qualità diffusa caratterizzanti il tessuto cittadino del centro storico. Sono altresì vietate installazioni in zone del territorio comunale dove la qualità del paesaggio della campagna si rappresenta con la valenza di elemento di identità storica; in zone di interesse archeologico comunque espresso, sia attraverso specifico provvedimento notificatorio e/o specifica attenzione rintracciabile nella letteratura scientifica di riferimento; in zone caratterizzate da elementi ambientali concorrenti alla definizione di un quadro generale che, intendano il territorio, come risorsa per lo sviluppo del turismo culturale ed ambientale; e comunque in zone del territorio comunale, individuate da strumenti di pianificazione a qualsiasi livello, come destinate alla conservazione dell'aspetto caratteristico del paesaggio ed alla conservazione e allo sviluppo delle attività primarie.

- d) Eventuali impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultassero esistenti ma non in possesso dell'autorizzazione e concessione edilizia sono da considerarsi abusi.

7.1. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

L'autorizzazione all'installazione degli impianti da parte del Comune si consegue attraverso le seguenti fasi procedurali:

- Domanda di autorizzazione amministrativa prodotta allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune;
- Rilascio del permesso di costruzione, secondo le modalità sotto riportate.

La realizzazione delle strutture effettuata, a seguito delle disposizioni sopra indicate e conforme alle NTA come integrate dalla successiva Variante Tecnologica (PIANO delle Stazioni radio base per la telefonia mobile e le telecomunicazioni), non comporta variante di destinazione urbanistica dell'area interessata.

Dovrà, al contrario, essere oggetto di variante specifica la localizzazione di ogni impianto di comunicazione che superi anche una sola delle seguenti condizioni:

- impianto di trasmissione di potenza eccedente i 20.000.Wt.
- strutture di servizio necessarie al funzionamento dell'impianto di superficie complessiva eccedente i 400 metri quadrati.

7.2 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Alla domanda redatta secondo gli allegati riportati a seguire e nelle forme previste dalla legislazione vigente sarà allegata la seguente documentazione:

- a) scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di frequenze, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati e massima potenza immessa in antenna;
- b) caratteristiche di irradiazione dell'antenna con l'indicazione di diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata per ogni grado, l'attenuazione di dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0), inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione (tilt elettrico o meccanico) con direzione riferita al nord geografico; guadagno dell'antenna (valore numerico assoluto in decibel); altezza dell'asse di massima irradiazione dal suolo e dalla base della struttura a cui è ancorata l'antenna;
- c) progetto dell'impianto in scala 1:200;
- d) altitudine e coordinate geografiche della zona puntuale d'installazione;
- e) cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti in un raggio di 1Km dal sito in questione;
- f) Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 metri dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti rispetto al nord geografico;
- g) Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di telecomunicazione;
- h) Valutazione del campo elettrico generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

7.3 ISTRUTTORIA

Sulla base della documentazione presentata il Responsabile del Procedimento segue direttamente la fase istruttoria. Si fa carico della cura dei rapporti tra l'Amministrazione e gli Enti competenti, specificatamente chiamando l'ARPA ad effettuare le valutazioni del campo elettromagnetico.

7.4.RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.

L'AMMINISTRAZIONE (Responsabile del S.U.E.) provvede al rilascio dell'autorizzazione e del permesso di costruire nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia.

- a) La richiesta di concessione /autorizzazione deve risultare conforme al Piano delle stazioni radio base per la telefonia mobile e le telecomunicazioni anche a seguito di integrazioni accolte nel piano successive alla fase istruttoria e partecipata della domanda inoltrata.
- b) E' comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.
- c) Non possono essere autorizzati nuovi impianti i cui valori del campo elettromagnetico superino le misure di cautela e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4 del DM 381/98. Non possono essere autorizzati impianti proposti da gestori che in impianti già esistenti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti come obiettivi di qualità dal presente regolamento (articolo 6).
- d) Le opere edilizie devono essere obbligatoriamente accompagnate da interventi di mitigazione degli impatti percettivi ed in particolare dovrà essere assicurata in fase di progettazione esecutiva la salvaguardia della godibilità di aree di particolare pregio.
- e) Nel caso qualche localizzazione interessasse zone sottoposte a vincoli paesaggistici la realizzazione degli impianti dovrà ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.lgs 22.01.2004 n°42. La richiesta dovrà essere accompagnata da uno studio di inserimento paesistico secondo i dettami della Legge regionale n.24 del 06/07/1998.
- f) Prima dell'inizio dei lavori in seguito a rilascio di permesso di costruire/autorizzazione il gestore titolare ha l'obbligo di presentare al Comune apposita fideiussione bancaria o assicurativa per un importo analogo alle spese ipotizzabili, sulla scorta di un computo metrico estimativo presentato dal richiedente, per la dismissione dell'impianto. Tale assicurazione deve essere periodicamente rinnovata per tutta la durata del periodo d'installazione dell'impianto stesso.

Art. 8. COMMISSIONE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E LE TELECOMUNICAZIONI

1-Viene istituita, per gli scopi indicati all'art.1 comma 4, una commissione comunale denominata "Commissione per la programmazione delle Stazioni radio Base per la telefonia mobile e le telecomunicazioni" che dovrà curare l'attività conoscitiva d'informazione e di concertazione con i soggetti di cui al predetto art.1 comma 4, secondo le seguenti modalità:

- Rispetto dei parametri di qualità fissati dalla normativa nazionale e dal presente regolamento;
- Adozione dei criteri di prudenza per salvaguardare l'interesse primario della tutela della salute umana rispetto ad ogni altro interesse;
- Osservanza dello strumento urbanistico vigente
- Considerazione degli impianti esistenti
- Previsione del continuo adeguamento degli impianti alle migliori tecnologie per far sì che si producano i più bassi valori possibili delle grandezze caratteristiche del c.e.m.
- -Rispetto di ogni vincolo esistente

2 i Compiti della Commissione si sostanziano nella:

- prospezzazione all'Amministrazione della localizzazione puntuale (siti attrezzati) sul territorio delle stazioni radio base per le comunicazioni sulla base delle aree individuate dal PIANO delle Stazioni radio base per la telefonia mobile e le telecomunicazioni, in relazione alle domande presentate dai gestori;

- definizione dei termini entro cui le operazioni di eventuale smantellamento di impianti inidonei debbono essere compiuti;
- prospettazione all'Amministrazione dei criteri per la valutazione delle aree di cui ai punti precedenti proponendo la misura del canone di affitto che i gestori debbono conferire al Comune;
- proposta di eventuali modifiche migliorative al presente Regolamento;
- istruttoria delle domande pervenute dai gestori interessati all'installazione di stazioni radio base nel territorio comunale e/o alla loro modifica e trasmissione delle stesse al competente Organo dell'Amministrazione per la convocazione delle relative Conferenze di servizio.

Aggiorna in presenza di domande, il catasto delle richieste, valuta la loro conformità al presente Regolamento e le consegna al Sindaco che provvederà a metterle all'ordine del giorno per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti da parte dei competenti organi deliberativi dell'Ente.

3. La Commissione diventa operativa ad avvenuta approvazione del presente regolamento, non appena i componenti che ne fanno parte saranno designati dagli Organi deliberativi del Comune competenti a disporre la loro nomina.

4. La Commissione presieduta dal Sindaco o suo delegato è composta da due consiglieri comunali nominati con provvedimento del Consiglio comunale di cui uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza consiliare, dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune quale membro di diritto con funzioni anche di segretario verbalizzante, nonché da tre esperti tecnici nominati con deliberazione della Giunta comunale.

La Commissione può validamente operare ed esprimere pareri solo se intervengono alle sedute convocate dal Presidente, la metà più uno dei suoi componenti.

5. Al fine di assicurare la funzionalità della Commissione in caso di dimissioni dei componenti elettivi gli Organi che li hanno nominati provvedono alla loro surroga.

6. La Commissione resta in carica per tutto il quinquennio di durata del mandato amministrativo del Sindaco.

Art.9. IMPIANTI FISSI PER LA TELEFONIA MOBILE.

Il piano individua per la localizzazione degli impianti aree circoscritte di ampiezza non superiore ai 150 metri di raggio.

L'autorizzazione pertanto riguarderà soltanto gli impianti localizzati in siti puntuali.

Il gestore per ogni singola installazione dovrà produrre oltre a quanto previsto dall'allegato A del presente regolamento:

- Progetto scala 1:200;
- Inserimento fotografico;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto d'installazione;
- Cartografia aggiornata scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).

La documentazione relativa dovrà essere fornita rispetto a

1. Banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;

2. scheda tecnica dell'impianto con indicate il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);

3. direzione di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitore per cella per ogni direzione di puntamento;

4. diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;

5. realizzazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenete gli apparati tecnologici;

6. valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;

7. valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;

8. per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili;

9. l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione, alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti;

10. il Gestore consegna annualmente una relazione al Settore Ambiente del Comune, sulle iniziative di cui ai punti precedenti 7) e 8);

11. l'Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificare la regolarità;

12. gli impianti di cui sopra devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore.

Art. 10. IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE

Degli impianti mobili di telefonia mobile deve essere data comunicazione al Comune 30 (trenta) giorni prima della loro installazione, nelle forme fissate dal presente Regolamento e dalla legislazione vigente. La motivazione della necessità di questo tipo d'impianto, assolutamente temporaneo, dovrà essere rappresentata in una relazione specifica contenente, inoltre, uno specifico atto d'obbligo, in cui il richiedente s'impegna alla rimozione dell'antenna al termine del periodo temporale fissato per l'emergenza che, comunque, non potrà in ogni caso superare i giorni 30 (trenta) salvo una sola proroga di giorni 30 (trenta) che potrà essere concessa, dopo motivata richiesta, esclusivamente attraverso una specifica votazione del Consiglio Comunale.

Obblighi di comunicazione

a) Il titolare è obbligato ad effettuare la comunicazione al Sindaco ed all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione per:

1. l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;
2. l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
3. l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione;

b) La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio devono essere comunicati al sindaco ed all'ARPA entro dieci giorni. Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione ai sensi del comma 1. della lettera a), sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'articolo 7.

c) Qualora dall'esame delle informazioni contenute nella comunicazione di cui alla lettera a), sia ipotizzabile il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente, l'ARPA, effettuate apposite verifiche e accertato il superamento dei predetti limiti, ne dà comunicazione al Sindaco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

d) Sino all'entrata in vigore del presente regolamento, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della comunicazione di cui alla lettera a).

Art. 11. ANTENNE MOBILI

La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per la telefonia mobile.

I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a giorni trenta (30) , trascorsi i quali l'impianto mobile dovrà essere rimosso.

Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere moltiplicato per un fattore 1.5 rispetto l'importo pagato per la collocazione di impianti fissi nelle aree di proprietà comunale.

Art.12.REGIME TRANSITORIO.

- a) I titolari di impianti già in esercizio, inviano apposita comunicazione al Comune per la conferma dei valori di trasmissione dell'impianto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) Nei casi di cui gli impianti in esercizio non risultassero conformi a quanto indicato agli articoli 6 e 7 del presente regolamento l'autorizzazione è rilasciata in via transitoria sino alla data di scadenza delle opere di risanamento o della delocalizzazione dell'impianto;
- c) Qualora il titolare di un impianto per le telecomunicazioni sia già in possesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell'ambito della cui istruttoria sia stato esaminato con esito positivo l'aspetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative, questi dovrà chiedere al comune la conferma della validità dell'autorizzazione posseduta per l'installazione di apparecchiature tecnologiche e della conformità del proprio titolo autorizzativo edilizio;
- d) Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione della richiesta, senza l'emissione di alcun provvedimento o di sospensione dei termini, l'autorizzazione s'intende comunque confermata;
- e) Il Comune, ravvisata la necessità, può chiedere all'ARPA di formulare un parere relativamente al procedimento di cui alla lettera a) del presente articolo richiedendo a sue spese le necessarie misurazioni;
- f) Gli adeguamenti di impianti preesistenti derivanti dall'applicazione del Piano delle antenne di cui alla lettera b) dell'articolo 3, devono essere attuati entro un anno dall'approvazione del Piano.

Art.13. VIGILANZA E CONTROLLO.

- 1) Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, avvalendosi dell'ARPA, di tecnici di propria fiducia e secondo quanto previsto dall'art. 6 lettera j;
- 2) il Comune deve, altresì, verificare la rispondenza del progetto dell'impianto al disposto dell'art.8 della legge 447/1995 e della legge regionale 3 agosto 2001 n.18 in materia d'inquinamento acustico.

Art.14. BONIFICA.

- 1) In caso di smantellamento di impianti le aree abbandonate devono essere riqualficate sotto il profilo ambientale e paesaggistico e riportate allo stato originale con la rimozione di tutte le attrezzature. Tutte le operazioni devono avvenire a cura e spese del soggetto gestore dell'impianto.
- 2) Qualora il gestore non adempia a quanto sopra nei termini previsti il Comune provvede a proprie spese alla bonifica dell'area salvo ogni rivalsa economica verso l'inadempiente.

Art.15. SANZIONI

- a. In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui alla lettera b) dell'articolo 4, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro duemila (2000) a Euro cinquemila (5000);
- b. Nel caso in cui le valutazioni tecniche poste in capo al titolare dell'impianto non siano effettuate dall'esperto di cui alla lettera d) dell'articolo 4, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro cinquecento (500) a Euro duemilacinquecento (2500);

- c. L'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 e successivi comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da Euro quattromila (4000) a Euro diecimila (10000).
- d. In aggiunta alle sanzioni di cui al comma precedente la violazione di quanto previsto alla lettera i) dell'articolo 6, comporta la maggiorazione della sanzione pecuniaria sino a Euro cinquecento (500) oltre alle eventuali sanzioni amministrative previste dalla normativa sull'inquinamento acustico.
- e. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, il titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge -quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
- f. L'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.
- g. In caso di ripetute violazioni di quanto ai punti del presente articolo fino ad un massimo di tre volte, l'Amministrazione provvede con ordinanza del Sindaco all'annullamento di quanto autorizzato (autorizzazione e permesso di costruire).

Art.16.TRASMISSIONI.

Successivamente all'approvazione da parte del consiglio Comunale, copia del presente regolamento viene trasmessa a:

- ARPA Lazio per l'adempimento delle funzioni previste.
- CORECOM per l'adempimento delle funzioni previste.

Art.17. MODIFICAZIONI.

Gli articoli del presente regolamento vengono modificati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.18. EFFICACIA.

Il presente Regolamento dopo l'approvazione prevista dalla legge, entra immediatamente in vigore.

ALLEGATI

FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO :

- le informazioni e la documentazione tecnica da allegare alle richieste comunali per l'installazione di impianti di telecomunicazione e comunicazione come da seguente allegato A.

ALLEGATO A

- A) Documentazione Tecnica per l'installazione e la modifica di impianti per radiotelecomunicazioni e stazioni radio-base e/o ripetitori.

Modello della relazione.

1. FRONTESPIZIO

- 1.1. Società emittente il documento
- 1.2. Titolo del documento
- 1.3. Stazione radio base oggetto del documento.
- 1.4. Scopo del documento

- 1.5. Estensori c/o Revisori (data e firma)
- 1.6. Stato del documento (revisione n.....definitivo).
- 1.7. Numero di pagine comprensivo degli allegati.
- 1.8. Data di rilascio del documento nello stato presente.
- 1.9. Protocollo interno della società emittente.

2.INDICE

3.ANAGRAFE DELLA STAZIONE

3.1.Nome convenzionale

3.2.Sigla

3.3. Indirizzo della localizzazione (via, numero civico, comune, provincia)

4.DATI D'IMPIANTO

4.1 Sistema radio (TACS,GSM,DCS,DECT,UMTS).

4.2 Numero delle celle

4.3 Altezza del centro elettrico dell'antenna dal piano di calpestio.

4.4 Direzione di massima irradiazione dell'antenna

4.5 Tilt.

4.6 Tipo di antenna (datasheet in allegato)

4.7 Numero massimo di canali per celle e potenza di canali.

4.8 Attuazioni complessive (branching + feeder)

4.9 Potenza complessiva al connettore di antenna nella massima condizione di carico.

4.10. Tipo di supporto dell'antenna (traliccio, palo, cavalletto su torrino...)

4.11. Condivisione del supporto con altre antenne.

5 MAPPE.

5.1. Planimetria riportante i seguenti elementi: punto d'installazione dell'impianto:

- Estensione non minore di 300 m con al centro l'impianto.
- Destinazione d'uso degli edifici presenti e tipologia della copertura.
- Indicazione delle curve altimetriche per i siti rurali:
- Quota o differenza di quota della sommità rispetto al centro elettrico dell'antenna, degli edifici situati in un raggio di 300 m dalla postazione.
- Direzione del nord geografico.
- Direzione di massima irradiazione dell'antenna.

5.2. Progetto esecutivo del sistema di antenna (in pianta ed in prospetto) indicante:

- Sedime ante e post operam in scala 1:100.
- Curve di isolivello di ciascun settore sul piano orizzontale per valori di campo elettrico di 3 V/m, 6 V/m, 20 V/m, in scala 1:500. Nel caso in cui la distanza corrispondente ad un campo di 3V/m superi i 100m, la planimetria deve essere estesa fino a comprendere interamente il lobo con un margine di almeno 10m.
- Curve di isolivello di ciascun settore sul piano verticale per i valori di campo elettrico di 3 V/m, 6V/m,20V/m riportate sul prospetto sezionato nella direzione di massimo guadagno dell'antenna, in scala 1:500.
- Curve di isolivello di ciascun settore sul piano orizzontale per i valori di campo elettrico di 3 V/m, 6V/m,20V/m in scala 1.1000. Nel caso in cui la distanza corrispondente ad un campo di 3V/m superi i 100 m, la planimetria deve essere estesa fino a comprendere interamente il lobo con un margine di almeno 10m;
- Descrizione dei luoghi intercettati dalle curve di isolivello;
- Modalità di calcolo delle curve isolivello (in appendice).

6. VALUTAZIONE DEL PREESISTENTE VALORE DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO.

Dovranno essere adottati i seguenti criteri:

- se nel raggio di 150 m sono già operanti una o più stazioni radio-base od altri impianti per le radio-telecomunicazioni, il contributo di tali impianti potrà essere misurato nelle condizioni di

esercizio o valutato a calcolo, assumendo i parametri radioelettrici relativi alle massime condizioni di esercizio dichiarate e documentabili per i predetti impianti:

- nel sedime dell'installazione nel caso che questa sia prevista su luogo destinato a permanenza superiore alle 4 ore.
- nei luoghi significativi a permanenza superiore alle 4 ore se intercettati dalla linea isocampo di 3V/m determinata dal solo contributo della stazione radio-base.
- in tutte le altre situazioni, dovrà essere misurato il valore del fondo elettromagnetico in posizioni significative poste nella direzione di massimo guadagno del sistema radiante.

7.CRITERI DI CALCOLO PREVISIONALE DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO.

I valori attesi del campo elettromagnetico dovranno essere computati nei luoghi precedentemente individuati, tenendo conto dei contributi indagati nel precedente paragrafo e di quello dovuto alla stazione radio-base; i risultati dei calcoli dovranno essere presentati in forma tabellare e i metodi di calcolo dovranno essere riportati in appendice.

8.MISURA DI VERIFICA A BANDA LARGA CON IMPIANTO ATTIVO

Nei punti in cui i valori previsionali superano il 50% dei limiti imposti dal D.M.381/1998.

9.ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DI UN ESPERTO (con curriculum allegato) IN RELAZIONE.

- Alla configurazione e alle caratteristiche radio elettriche dell'impianto.
- Alle elaborazioni grafiche ed analitiche presentate.

ALLEGATI:

Datasheet delle antenne utilizzate per l'impianto.

Planimetrie.

Progetto esecutivo

Curriculum dell'esperto accreditato.

APPENDICI

Metodo di calcolo delle curve isolivello.

Metodo di calcolo del campo in punti specificati

Caratteristiche degli strumenti a banda larga.

Copia dei certificati di calibrazione.

Vejano, Novembre 2005.